

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO
ACCORDO DI PROGRAMMA CON ADESIONE REGIONALE
COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA

OGGETTO

Nel presente allegato sono prese in considerazione tre diverse tipologie di strumenti di programmazione negoziata:

1. Programmi Integrati di Intervento **non aventi rilevanza regionale** comportanti varianti urbanistiche
(L.R. 12/05, art. 92, comma 8)
2. Programmi Integrati di Intervento di Rilevanza Regionale comportanti varianti urbanistiche
(L.R. 12/05 art. 92, commi 4 -7)
3. Accordi di Programma Promossi da Enti Locali con adesione regionale
(L.R. 2/2003, art. 6 comma 12)

Il modello metodologico procedurale relativo agli Accordi di Programma promossi dalla Regione è descritto nel precedente allegato 1L.

1. INTRODUZIONE

1.1 Norme di riferimento generali

Legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 "Programmazione negoziata regionale";

Legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 "Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale;

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Considerazioni generali

Gli strumenti della programmazione negoziata si caratterizzano per la peculiarità delle caratteristiche progettuali, per la variabilità delle dimensioni e delle tipologie degli interventi previsti.

Di conseguenza la determinazione della necessità o meno di sottoporre un programma integrato di intervento (PII) o un accordo di programma (AdP) a valutazione ambientale – VAS non può che discendere da un accertamento preliminare, affidato alla responsabilità dell'Autorità procedente.

Tale accertamento preliminare deve prevedere due successive operazioni di screening:

- 1) La prima consiste nell'escludere dal campo di applicazione della direttiva tutti i PII/AdP per i quali non sussista la contemporanea presenza dei due requisiti seguenti:
 - intervento con valenza territoriale che comporta variante urbanistica a piani e programmi;
 - presenza di un livello di definizione dei contenuti di pianificazione territoriale idoneo a consentire una variante urbanistica.
- 2) L'operazione successiva consiste nel raffrontare la suddetta variante urbanistica col disposto dell'art. 4, comma 2, della l.r. 12/05 che disciplina il campo di applicazione della VAS nel settore della pianificazione territoriale. In particolare il citato disposto prevede che debbano essere assoggettate a procedimento di Valutazione ambientale – VAS le sole varianti al Piano Territoriale Regionale (PTR), ai Piani Territoriali Provinciali (PTCP), ai Piani d'area Regionali (PTRA) ed ai Documenti di Piano dei Piani di Governo del Territorio (PGT).

Questa seconda operazione porta pertanto all'esclusione dal campo di applicazione della Direttiva delle varianti urbanistiche non individuate nel citato disposto della l.r. 12/05.

Nella fase transitoria di adeguamento dei PRG vigenti e sino all'approvazione dei PGT è comunque necessario assumere criteri di equiparazione coerenti con il richiamato disposto che prevede di sottoporre a VAS il solo Documento di Piano del PGT e non anche il Piano delle Regole, il Piano dei Servizi o altri piani attuativi.

Devono in ogni caso essere assoggettati a procedimento di Valutazione ambientale – VAS i PII/AdP che:

- a) costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;
- b) producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE.

Una volta accertato l'obbligo di sottoporre la variante urbanistica a procedimento di valutazione ambientale, l'Autorità procedente può appurare l'eventuale esistenza delle condizioni per avviare una procedura semplificata di verifica di esclusione dalla VAS. Tale ipotesi è perseguibile soltanto in presenza di varianti minori per le quali sussista la contemporanea presenza dei requisiti seguenti:

- a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;
- b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;
- c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

Fino al provvedimento della Giunta Regionale previsto al punto 4.6 degli Indirizzi generali, l'Autorità procedente accerta, sotto la propria responsabilità, l'esistenza del precedente requisito c).

La tempistica di approvazione dell'AdP può comunque consigliare l'opportunità di un'attivazione diretta della procedura di VAS, senza passare dalla Verifica di esclusione.

Qualora tale tempistica non consentisse una sufficiente maturazione degli atti di pianificazione e della relativa valutazione ambientale, può essere considerata l'opportunità di rinviare gli approfondimenti necessari ad un successivo atto integrativo dell'AdP.

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Elenco dei soggetti

Sono soggetti interessati al procedimento:

- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;

- il pubblico;
- la Regione se l'intervento è di rilevanza regionale (L.R. 12/05, art. 92, comma 5);

Qualora l'AdP si raccordi con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 Autorità procedente

L'Amministrazione del Comune sede dell'intervento assume e svolge i compiti dell'Autorità procedente se il PII è promosso dal Comune e non ha rilevanza regionale.

Qualora il PII comporti variante agli strumenti urbanistici vigenti o adottati ed abbia rilevanza regionale, secondo quanto definito al comma 5 dell'art. 92 della L.R. 12/2005, il Sindaco, il Presidente della Comunità Montana o il Presidente della Provincia, in qualità di soggetti promotori dell'iniziativa di AdP, ai sensi del comma 12 dell'art. 6 della l.r. n. 2/2003, rappresentano di norma l'Autorità procedente ai fini della Valutazione Ambientale – VAS.

3.3 Autorità competente per la VAS

L'amministrazione comunale (autorità procedente) individua con atto formale reso pubblico mediante inserzione sul proprio sito web, l'autorità competente per la VAS, avente i requisiti di cui alla lettera i) – punto 2.0 degli Indirizzi generali.

Se il PII/AdP è di rilevanza regionale l'Autorità competente per la VAS viene di norma individuata dall'Autorità procedente, sentito il parere della Segreteria Tecnica dell'AdP.

3.4 Soggetti competenti in materia ambientale

L'autorità procedente individua i soggetti competenti in materia ambientale, tra cui gli enti territorialmente interessati ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale
 - ARPA;
 - ASL;
 - Enti gestori aree protette;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia¹;
- b) sono enti territorialmente interessati
 - Regione;
 - Provincia;
 - Comunità Montane;
 - Comuni confinanti;
 - Autorità di bacino;
- c) contesto transfrontaliero
 - Svizzera – Cantoni
 - Regioni, Province e Comuni di Regioni confinanti

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

3.5 Il pubblico

Definito alla lettera k), punto 2 degli Indirizzi generali, il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus.

¹ Coordina la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Soprintendenza per i Beni Archeologici (art. 20 DPR 173/2004);

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, pare utile:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a secondo delle loro specificità;
- avviare con loro momenti di informazione e confronto.

4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione / programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione. Relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Verifica e di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificamente per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o comunque interessati alle ricadute derivanti dalle scelte del PII/AdP, sono attivate la Conferenza di Verifica e la Conferenza di Valutazione.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati/limitrofi, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Verifica e/o di Valutazione.

a) Conferenza di Verifica

Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al documento di sintesi contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva. Della conferenza viene predisposto apposito verbale.

b) Conferenza di Valutazione

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping (vedi punto 6.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, è finalizzata a valutare la proposta di piano e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

Nel caso di verifica di esclusione dalla VAS conclusasi con assoggettamento dell'AdP a VAS, la conferenza di verifica può essere considerata, sussistendo gli elementi, quale prima conferenza di valutazione.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato volto ad informare i soggetti, anche non istituzionali, ove necessario anche transfrontalieri, interessati alla decisione per consentirne l'espressione dei diversi punti di vista.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative.

4.4 Consultazione transfrontaliera

L'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente per la VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere una copia integrale della proposta di PII/AdP e del rapporto ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora si intenda procedere a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni delle autorità e del pubblico interessato. Nel frattempo ogni altro termine resta sospeso.

5. VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS

5.1 Le fasi del procedimento

La verifica di esclusione (screening) è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati negli schemi in coda al presente modello:

1. avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione del documento di sintesi della proposta di PII/AdP contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. deposito documento di sintesi e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS;
7. messa a disposizione del pubblico delle conclusioni adottate.

5.2 Avvio del procedimento

In caso di PII senza rilevanza regionale il procedimento di verifica di esclusione dalla VAS è avviato con deliberazione di Giunta Comunale. L'avviso di avvio del procedimento deve essere pubblicato su web (vedi allegato 3).

In caso di PII/AdP con rilevanza regionale il procedimento di verifica di esclusione è avviato dal soggetto promotore dell'AdP con atto formale (fac simile A). L'avviso di avvio del procedimento deve essere pubblicato sul BURL e nei siti web di Regione e Comune ed eventualmente di altro Ente proponente.

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- le modalità di informazione e di pubblicizzazione delle informazioni;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale

5.4 Elaborazione del documento di sintesi della proposta di PII/AdP e determinazione dei possibili effetti significativi

L'autorità procedente predispone un documento di sintesi della proposta di PII/AdP contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

Caratteristiche del p/p, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il PII/AdP stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il PII/AdP influenza altri p/p, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del PII/AdP per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali relativi al PII/AdP;
- la rilevanza del PII/AdP per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. p/p connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura transfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
 - dell'utilizzo intensivo del suolo;
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Per la redazione del documento di sintesi il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite

Inoltre nel documento di sintesi è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

5.5 Messa a disposizione del documento di sintesi e avvio della verifica

L'autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici il documento di sintesi della proposta di PII/AdP e determinazione dei possibili effetti significativi, mettendoli a disposizione del pubblico e ne dà informazione anche mediante pubblicazione su web. (fac simile B)

L'autorità competente per la VAS in collaborazione con l'autorità procedente, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del documento di sintesi (di cui al punto 5.4) al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

5.6 Convocazione conferenza di verifica

L'autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

L'autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica.

5.7 Decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il documento di sintesi della proposta di PII/AdP e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva, si pronuncia, entro novanta giorni sulla necessità di sottoporre il PII/AdP al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.

La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico. (fac simile C)

In caso di esclusione dalla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione del PII/AdP, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di esclusione.

L'approvazione del PII/AdP dà atto del provvedimento di esclusione nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.8 Informazioni circa la decisione e le conclusioni adottate

Il provvedimento di esclusione viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato su web (vedi allegato 3. (fac simile D)

Il provvedimento di esclusione diventa parte integrante del P/P adottato e/o approvato, e, insieme al Documento di sintesi, deve essere inviato, in formato digitale, alla Regione Lombardia (vedi allegato 3)

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO/PROGRAMMA (VAS)

6.1 Le fasi del procedimento

La VAS del PII/AdP è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati negli schemi A) e B) in coda al documento:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione del Rapporto Ambientale;
4. deposito e messa a disposizione del pubblico;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. formulazione parere motivato;
7. Adozione del PII e messa a disposizione del pubblico;
8. formulazione parere motivato finale;
9. approvazione finale;
10. gestione e monitoraggio;

Nei casi in cui il procedimento di VAS sia stato preceduto da quello di Verifica di esclusione, gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta nell'ambito del procedimento di verifica potranno essere utilizzate nel procedimento di VAS.

6.2 avviso di avvio del procedimento

Il procedimento di Valutazione Ambientale – VAS del PII senza rilevanza regionale è avviato con deliberazione di Giunta Comunale. L'avviso di avvio del procedimento è pubblicato sul BURL e sul sito web del Comune e della Regione.

In caso di PII/AdP con rilevanza regionale il procedimento di VAS è avviato dal soggetto promotore dell'AdP con atto formale.

L'Autorità procedente dell'AdP provvede a:

- pubblicare sul BURL l'avviso di avvio del procedimento;
- inserire sul sito web regionale notizia dell'avvio del procedimento.

6.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative.

6.4 Elaborazione e redazione del PII/AdP e del rapporto ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del PII/AdP, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti competenti in materia ambientale, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico da consultare;
- definizione dell'ambito di influenza del PII/AdP (*scoping*) e definizione delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.

Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti.

percorso metodologico procedurale

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS definiscono il percorso metodologico procedurale del PII/AdP della relativa VAS, sulla base degli schemi A e B in coda al presente modello.

scoping – conferenza di valutazione (prima seduta)

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS predispone un documento di scoping. Ai fini della consultazione il documento viene inviato ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione occasione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di ambito di influenza del p/p e delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

elaborazione del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente per la VAS elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (nell'allegato I), sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PII/AdP e del rapporto con altri pertinenti p/p;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del PII/AdP;
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al PII/AdP, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al PII/AdP, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.
- f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del PII/AdP;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

proposta di PII/AdP e Rapporto Ambientale

L'autorità procedente invia la proposta di variante urbanistica, il Rapporto Ambientale e, se disponibile, una prima ipotesi di PII/AdP per la consultazione ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.2, i quali si esprimeranno nell'ambito della conferenza di valutazione.

6.5 Messa a disposizione del pubblico (fac simile F)

L'autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su web la proposta di variante urbanistica, il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica, per trenta giorni. Se disponibile, può mettere a disposizione anche una prima proposta di PII/AdP.

L'Autorità procedente provvede inoltre a trasmettere copia integrale della documentazione di cui sopra ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3.

Se necessario, l'autorità procedente, provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS.

6.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 6.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del PII/AdP, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

La conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di variante urbanistica e di Rapporto Ambientale. La documentazione è messa a disposizione, mediante pubblicazione su WEB ed inviata ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati prima della conferenza. Se necessario alla conferenza partecipa l'autorità competente in materia di SIC e ZPS

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

6.7 Formulazione parere motivato (fac simile G)

Come previsto al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del PII/AdP.

A tale fine sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- le osservazioni e gli apporti inviati da parte del pubblico.

Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del PII/AdP valutato.

6.8 Adozione del PII/AdP e messa a disposizione del pubblico

La proposta di PII e di Rapporto Ambientale promossa dal Comune e senza rilevanza regionale, è adottata con delibera di Consiglio comunale.

Nel caso di PII/AdP con rilevanza regionale, la Conferenza dei rappresentanti, su proposta della Segreteria Tecnica, formula un'"ipotesi di AdP" che comprende anche il Rapporto Ambientale e la variante urbanistica.

In entrambi i casi il progetto di variante urbanistica, il Rapporto Ambientale e, se disponibile, la proposta di PII/AdP sono messi a disposizione presso la Segreteria comunale e pubblicati su web (vedi allegato 3) per quarantacinque giorni a partire dalla pubblicazione dell'avvenuta messa a disposizione. Entro lo stesso termine chiunque può presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Ai sensi del quinto comma, art. 10, del D.lgs.152/2006, il deposito e le conseguenti consultazioni sostituiscono ad ogni effetto le procedure previste dall'art. 6, comma 11, della l.r. 2/2003, nonché dall'art. 14, commi 2 e 3, e dall'art. 92, comma 4 della l.r. 12/2005.

6.9 Formulazione del parere motivato finale

Conclusa la fase di deposito e raccolta osservazioni, l'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, esaminano e controdeducono le osservazioni pervenute e formulano il parere motivato finale (fac simile L).

In assenza di osservazioni presentate, l'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nella Dichiarazione di sintesi finale (schema M) attesta l'assenza di osservazioni e conferma il parere di cui al punto 6.7.

6.10 Approvazione Finale

Controdedotte le osservazioni ed acquisita la verifica provinciale di compatibilità, il PII/AdP di rilevanza comunale è approvato in via definitiva con delibera di Consiglio comunale.

Nel caso di PII con rilevanza regionale la Giunta Regionale approva l'ipotesi di AdP", comprendente il Rapporto Ambientale e la Dichiarazione di Sintesi, formulata dalla Conferenza dei rappresentanti sulla base dei pareri espressi dalla Segreteria Tecnica in merito alle osservazioni presentate ed al parere motivato finale.

L'ipotesi di AdP viene sottoscritta entro 30 giorni dai rappresentanti degli Enti interessati: con Delibera di Consiglio il Comune interessato alla variante urbanistica ratifica l'AdP e contestualmente controdeduce le osservazioni.

L'accordo di programma, unitamente al rapporto ambientale ed alla dichiarazione di sintesi, è approvato in via definitiva con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

E' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici.


In entrambi i casi i provvedimenti sono inseriti nei siti web del Comune e della Regione Lombardia, dove vengono tenuti a disposizione del pubblico per almeno trenta giorni

6.11 Gestione e monitoraggio

In questa fase, è attivato il sistema di monitoraggio e sono previste valutazioni periodiche dei possibili effetti significativi sull'ambiente anche al fine di promuovere eventuali varianti di piano che dovessero rendersi necessarie.

A) P.I.I. NON AVENTI RILEVANZA REGIONALE COMPORTANTI VARIANTI URBANISTICHE

Schema Screening – Verifica di esclusione VAS – Valutazione Ambientale VAS


Fase del piano	PII con Variante di piano	Ambiente/ VA
Fase 0 Preparazione	P0.1 Presentazione P0.2 Decisione in merito alla rilevanza Regionale del PII	A0.1 Decisione in merito a: <ul style="list-style-type: none"> esclusione dalla VAS verifica di esclusione dalla VAS Valutazione ambientale - VAS A0.2 Avviso avvio del procedimento di: <ul style="list-style-type: none"> verifica di esclusione dalla VAS Valutazione ambientale - VAS
	deliberazione Giunta Comunale pubblicazione su sito web e Albo Pretorio	
		A1.1 La Giunta comunale provvede a: <ul style="list-style-type: none"> a. individuare l'Autorità con competenza in materia di VAS b. definire le modalità di svolgimento della conferenza; c. individuare i soggetti con competenza in materia ambientale.
VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS		
Fase 2a Elaborazione e redazione	P2.1 Elaborazione proposta di variante urbanistica	A2.1 Elaborazione Documento di verifica
	P2.2 Proposta di PII e variante	A2.2 Proposta di Documento di Verifica degli effetti significativi sull'ambiente - allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	messa a disposizione Proposta di PII e Documento di Verifica degli effetti significativi sull'ambiente	
Conferenza di verifica/	Verifica di Proposta di PII e Documento di Verifica degli effetti significativi sull'ambiente <i>(predisposizione verbale della conferenza)</i>	
Fase 3 Decisione Approvazione	L'Autorità competente in materia di VAS d'intesa con l'Autorità procedente tenuto conto del parere della conferenza di verifica assume decisione circa l'esclusione dalla VAS del PII <i>(con atto riconoscibile reso pubblico e messo a disposizione del pubblico)</i>	
	In caso di non esclusione dalla valutazione ambientale – VAS si procede come esposto nello schema seguente.	In caso di esclusione dalla VAS si procede con l'iter di approvazione del PII
		
VALUTAZIONE AMBIENTALE - VAS		
Fase 2b Elaborazione e redazione	P2.1 Determinazione obiettivi generali	A2.1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale
	P2.2 Costruzione scenario di riferimento	A2.2 Analisi di coerenza esterna
	P2.3 Definizione di obiettivi specifici e linee d'azione, delle alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2.3 Stima degli effetti ambientali attesi A2.4 Valutazione delle alternative della Variante di piano e scelta di quella più sostenibile, A2.5 Analisi di coerenza interna A2.6 Progettazione del sistema di monitoraggio

	P2. 4 Proposta di PII (con Variante di piano)	A2. 8 Rapporto ambientale e sintesi non tecnica
	Deposito sul sito web della Proposta di PII e del Rapporto ambientale	
Conferenza di valutazione	Valutazione della proposta di PII e del Rapporto ambientale <i>(predisposizione verbale della conferenza)</i>	
Fase 3 Decisione Approvazione PII	L'Autorità competente in materia di VAS d'intesa con l'Autorità procedente tenuto conto del parere della conferenza di verifica formula il parere motivato	
	In caso di parere motivato positivo si procede all'adozione (Consiglio Comunale) del progetto e relativa variante unitamente alla Dichiarazione di sintesi	
	Deposito nella Segreteria comunale e sito web per quarantacinque giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prendere visione e presentare osservazioni <small>(art. 10, comma 5, D.Lgs. 152/2006)</small> <small>(art. 14, commi 2 e 3, L.r. 12/2005)</small>	
	L'Autorità competente in materia di VAS d'intesa con l'Autorità procedente esamina le osservazioni presentate formula il parere motivato finale <i>(con atto riconoscibile reso pubblico e messo a disposizione del pubblico)</i>	
	Controdeduzioni alle osservazioni presentate acquisizione verifica provinciale di compatibilità approvazione da parte del Consiglio Comunale	
Fase 4 Attuazione gestione	P5. 1 Monitoraggio dell'attuazione del PII P5. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	A5.1 Rapporti di monitoraggio ambientale

B) P.I.I. A RILEVANZA REGIONALE

AdP CON ADESIONE REGIONALE

Schema Screening - Verifica di esclusione VAS - Valutazione Ambientale VAS

Fase del piano	P.I.I. con Variante di piano	Ambiente/ VA
Fase 0 Preparazione	P0.1 Presentazione P0.2 Decisione in merito alla rilevanza regionale del P.I.I./AdP P0.3 Richiesta alla Regione di adesione all'accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000	
Deliberazione Giunta regionale di adesione all'AdP Pubblicazione della DGR sul BURL		
Fase 1 Orientamento	P1.0 Insediamento Conferenza dei Rappresentanti P1.1 Definizione contenuti di massima dell'AdP e dello schema di convenzione P1.2 Predisposizione cronoprogramma	A1.1 L' Autorità procedente avvalendosi della Segreteria Tecnica, determina: <ul style="list-style-type: none"> • esclusione dalla VAS • verifica di esclusione dalla VAS • Valutazione ambientale - VAS A1.2 L'Autorità procedente, avvalendosi della Segreteria tecnica provvede a: <ol style="list-style-type: none"> a. individuare l'Autorità con competenza in materia di VAS b. definire le modalità di svolgimento della conferenza; c. individuare i soggetti con competenza in materia ambientale.
	Deliberazione Giunta comunale (o di altro Ente proponente) di avvio del procedimento di <ul style="list-style-type: none"> • Verifica di esclusione dalla VAS • Valutazione ambientale – VAS <i>Pubblicazione avviso di avvio del procedimento su Albo Pretorio, sito web di Comune, Regione o eventuale altro Ente proponente</i>	
VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS		
Fase 2a Elaborazione e redazione	P2.1 Elaborazione Documentazione preliminare di AdP	A2.1 Elaborazione Documento di verifica
	P2.2 Proposta Documentazione preliminare di "ipotesi di Accordo di Programma"	A2.2 Proposta di Documento di Verifica degli effetti significativi sull'ambiente - allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	messa a disposizione Documento preliminare di "ipotesi di AdP" e Documento di Verifica degli effetti significativi sull'ambiente	
Conferenza di verifica/ Conferenza di valutazione	Verifica di Documento preliminare di Accordo di programma e Documento di Verifica degli effetti significativi sull'ambiente (<i>predisposizione verbale della conferenza</i>)	
Fase 3 Decisione Approvazione AdP	L'Autorità competente in materia di VAS d'intesa con l'Autorità procedente tenuto conto del parere della conferenza di verifica assume decisione circa l'esclusione dalla VAS dell'AdP (<i>con atto riconoscibile reso pubblico e messo a disposizione del pubblico</i>)	
	In caso di non esclusione dalla valutazione ambientale – VAS si procede come esposto nello schema seguente.	In caso di esclusione dalla VAS si procede nell'iter di approvazione dell' "Ipotesi di AdP"
		
VALUTAZIONE AMBIENTALE - VAS		

Fase 2b Elaborazione e redazione	P2.1 Determinazione obiettivi generali	A2.1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale
	P2.2 Costruzione scenario di riferimento	A2.2 Analisi di coerenza esterna
	P2.3 Definizione di obiettivi specifici e linee d'azione, delle alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2.3 Stima degli effetti ambientali attesi A2.4 Valutazione delle alternative della Variante di piano e scelta di quella più sostenibile, A2.5 Analisi di coerenza interna A2.6 Progettazione del sistema di monitoraggio
	P2.4 Proposta di ipotesi di AdP (con Variante di piano)	A2.8 Rapporto ambientale e sintesi non tecnica
	Deposito sul sito Web di Comune e Regione (e eventuale altro Ente proponente) della Proposta di variante urbanistica, di Rapporto Ambientale e, se disponibile, di eventuale "ipotesi di AdP" e del Rapporto ambientale	
Conferenza di valutazione	Valutazione della proposta di variante urbanistica di Rapporto ambientale e di eventuale ipotesi di AdP. <i>(predisposizione verbale della conferenza)</i>	
Fase 3 Decisione Approvazione AdP	L'Autorità competente in materia di VAS d'intesa con l'Autorità procedente tenuto conto del parere della conferenza di valutazione formula il parere motivato	
	In caso di parere motivato positivo la Conferenza dei rappresentanti, su proposta della Segreteria Tecnica, approva una proposta di "ipotesi di AdP" che comprende il rapporto ambientale	
	Deposito nella Segreteria comunale, nei siti web di Regione, Comune ed eventuale altro Ente proponente per quarantacinque giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prendere visione e presentare osservazioni (art. 10, comma 5, D.Lgs. 152/2006) (art. 92, comma 4, L.r. 12/2005)	
	L'Autorità competente in materia di VAS d'intesa con l'Autorità procedente esamina le osservazioni presentate formula il parere motivato finale <i>(con atto riconoscibile reso pubblico e messo a disposizione del pubblico)</i>	
	Sulla base dei pareri espressi dalla Segreteria Tecnica in merito alle osservazioni presentate, acquisito il parere di compatibilità provinciale, la Conferenza dei Rappresentanti propone un'"ipotesi di AdP"	
	Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione dell'"Ipotesi di AdP" comprensiva di rapporto ambientale e dichiarazione di sintesi	
Fase 3b Ratifica AdP e variante urbanistica	Entro trenta giorni dalla sottoscrizione degli Enti il Comune ratifica con Delibera di Consiglio comunale e contestualmente controdeduce le osservazioni	
	Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale l'AdP, comprensivo di rapporto ambientale e di dichiarazione di sintesi, è approvato in via definitiva <i>Pubblicazione del Decreto su BURL e sito web Regione e Comune</i>	
Fase 4 Attuazione gestione	P5.1 Monitoraggio dell'attuazione della Variante di piano P5.3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	A5.1 Rapporti di monitoraggio ambientale